

Il Cnpi affronta il nodo della comunicazione. E invita i cittadini a rivolgersi agli specialisti del settore

Consumatori, un aiuto nelle scelte

Nell'acquisto di alta tecnologia i consigli dei periti industriali

DI GIANFRANCO MAGNI
vicepresidente Cnpi

Ripetutamente ci sentiamo dire che c'è una carenza di informazione. Spesso è vero, specialmente in certi settori, ma non in quello tecnico. Infatti, i produttori di questi beni ci inondano letteralmente di informazioni che illustrano il prodotto. L'illustrazione avviene utilizzando tutti i mezzi possibili, ricorrendo a professionisti della comunicazione, impegnati a trasmettere un messaggio che convinca, per ragionamento o emozione, il ricettore ad avvicinarsi al prodotto e a decidere di farlo proprio. Queste informazioni, questi messaggi sono i più articolati possibili, perché hanno l'obiettivo di far orientare il potenziale consumatore verso una determinata scelta di mercato. Tutto questo è largamente noto, e il lettore può chiedersi «che cosa ci azzecca» il professionista intellettuale con questa attività, se non fosse per il fatto ugualmente a tutti noto che i prodotti d'oggi sono molto più composti e performanti di quelli di qualche anno fa, e nel futuro lo saranno sempre di più. Scegliere un telefono cellulare, tanto per richiamare un'operazione consueta, richiede una notevole competenza ingegneristica. Ma per il telefonino la spesa può essere limitata, e magari dettata da simpatie o mode, e comunque non tale da incidere fortemente sul bilancio economico del proprietario. Il problema è ben diverso quando la scelta interessa qualcosa di più costoso e durevole, come può essere, per esempio un appartamento, un edificio industriale/commerciale, un impianto, una macchina o una linea di produzione, insomma qualcosa che ha un nesso diretto con la sicurezza, il comfort e il lavoro. Nell'ultimo mezzo secolo la tecno-

logia ha avuto un'evoluzione non prevedibile, e si può ritenere che il futuro ci riservi un percorso ricco di innovazioni. Ma per scegliere bene, in funzione di quello che ci

serve, la scelta deve essere fatta da uno specialista in materia, da un professionista del mestiere nel vero senso della parola. Insomma, da qualcuno che abbia conoscenza e dimestichezza per preparazione, pratica e aggiornamento della materia alla quale si riferisce il prodotto da acquisire. Con riferimento alla pratica medica, l'impiego terapeutico della camomilla e di altri semplici storici preparati è alla portata di tutti, non abbisogna di particolari conoscenze professionali, ma indubbiamente non produce risultati di guarigione sostitutivi o equivalenti delle moderne medicine e terapie, il cui impiego puntuale può essere solo individuato da chi ha la professionalità necessaria. Ecco quindi che, come dimostrano questi semplici esempi, abbiamo compreso come sia necessario per il consumatore, sia esso un semplice cittadino o un imprenditore, affidarsi a seri e preparati professionisti, quali i periti industriali, che da consulenti possono aiutare nella scelta, identificando pregi e difetti dei vari prodotti, apparentemente identici, che il mercato offre. I periti industriali sono le persone giuste, perché hanno seguito uno specifico percorso formativo e professionale, perché hanno fatto formazione pratica già sui banchi di scuola. Essi non possono che essere una garanzia per il consumatore se li utilizza come consulenti. I suggerimenti del professionista al cliente non sono dettati da regole commerciali, ma dalla imparzialità delle sue competenze, che fa scegliere il prodotto più adeguato per le esigenze e possibilità del cliente.

I consumatori non possono fare a meno dei consulenti, in quanto ovviamente non dispongono di una conoscenza così estesa e approfondita tale da consentire scelte ottimali in ogni campo. I periti industriali con le loro 26 specializzazioni (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciarina, chimica, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, cronometria, disegno di tessuti, edilizia, elettronica e programmazione, elettronica e telecomunicazioni, elettrotecnica e automazione, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie cerealicole, industria mi-

neraria, industria navalmeccanica, industria ottica, industria tintoria, materie plastiche, meccanica, metallurgia, tecnologie alimentari, tessile e termotecnica) costituiscono il sicuro punto di riferimento per il consumatore, il supporto indiscutibile per identificare quello che serve, senza essere guidati solo dalla comunicazione dei media o delle aziende. Il professionista è in grado di dare questo supporto perché ha alle spalle un lungo itinerario di studio e di esperienze, ed è diventato uno specialista. E tutti gli specialisti, ai quali si ricorre per risolvere i nostri problemi, devono essere remunerati per l'aiuto che danno, per la conoscenza che portano.

Il valore dei periti industriali non sta sempre e solo nel prezzo più o meno competitivo, ma nel dare un servizio che aiuti il cliente, e questo servizio deve avere un'adeguata remunerazione. Per le costruzioni, gli impianti, i macchinari e altro, che oramai è parte integrante della nostra vita, è giusto ascoltare le comunicazioni dei produttori, ma per scegliere facciamo guidare da un perito industriale che, a differenza del produttore, non guadagna su quello che vende ma sulla sua capacità di consigliare la soluzione giusta al suo cliente. (riproduzione riservata)

odo della comunicazione. E invita i cittadini a rivolgersi agli specialisti del settore
matori, un aiuto nelle scelte
o di alta tecnologia i consigli dei periti industriali

Aggiornato il codice deontologico, nuovi diritti e doveri

Il codice di deontologia professionale è l'insieme dei principi e delle regole di etica professionale, che ogni perito industriale deve osservare e ai quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione, principi e regole che integrano le norme codificate dal diritto positivo. I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista sono preordinati a disciplinare i rapporti con i colleghi, con i committenti, con le pubbliche autorità, con il collegio di appartenenza, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sé l'attività svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private. Le norme del nostro codice deontologico, risalenti al 1995, sono state aggiornate dal Consiglio nazionale in data 12 dicembre 2006, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 248/2006, meglio nota come «legge Bersani».

Alla luce di questa normativa, il codice deontologico dei periti industriali, in particolare gli articoli 19, 22, 28 e 31, è modificato come segue.

ART. 19

«Non è permesso al perito industriale fregiarsi di titoli che non gli competono, ai sensi delle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio delle professioni».

«È fatto divieto dell'uso di mezzi pubblicitari

di tipo reclamistico della propria attività professionale».

Il secondo comma è modificato come segue:

«È permesso l'uso di mezzi pubblicitari di tipo reclamistico della propria attività professionale. Per l'effetto, il perito industriale può svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio promozionale, il cui rispetto è verificato dal collegio di appartenenza».

ART. 22

«Il perito industriale non deve compiere atti di concorrenza sleale di nessun tipo».

«I compensi per le prestazioni professionali devono essere fissati a norma delle vigenti tariffe, la cui osservanza è preciso dovere del professionista, salvo per le sole eccezioni previste dalle leggi».

Il secondo comma dell'art. 22 è modificato come segue.

«Il perito industriale non deve compiere atti di concorrenza sleale di nessun tipo. I compensi per le prestazioni professionali devono essere fissati previo accordo contrattuale con il committente, anche in deroga dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ovvero, in mancanza, delle vigenti tariffe, salvo per le sole eccezioni previste dalle leggi. In ogni ca-

so, vale quanto stabilito dall'art. 2233 c.c.».

Di seguito all'art. 28 si aggiunge il seguente:

ART. 28-BIS

«Il perito industriale può svolgere la propria attività professionale nelle forme della società di persone o di associazione professionale, con la facoltà di fornire all'utenza anche servizi professionali di tipo interdisciplinare».

«L'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo».

«Il medesimo professionista non può partecipare a più di una società. La specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità».

ART. 31

«Il perito industriale non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie illecite o di procacciatori d'affari per il medesimo fine».

All'art. 31 è aggiunto il seguente periodo:

«... salvo quanto stabilito all'art. 19 e 22 del presente codice di condotta».

Per chi volesse approfondire la materia, informiamo che il codice deontologico è pubblicato integralmente sul sito del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati: www.cnpi.it.

serve, la scelta deve essere fatta da un specialista in materia, da un professionista del mestiere nel vero senso della parola. Insomma, da qualcuno che abbia conoscenza e dimestichezza per preparazione, pratica e aggiornamento della materia alla quale si riferisce il prodotto da acquisire. Con riferimento alla pratica medica, l'impiego terapeutico della camomilla e di altri semplici storici preparati è alla portata di tutti, non abbisogna di particolari conoscenze professionali, ma indubbiamente non produce risultati di guarigione sostitutivi o equivalenti delle moderne medicine e terapie, il cui impiego puntuale può essere solo individuato da chi ha la professionalità necessaria. Ecco quindi che, come

dimostrano questi semplici esempi, abbiamo compreso come sia necessario per il consumatore, sia esso un semplice cittadino o un imprenditore, affidarsi a seri e preparati professionisti, quali i periti industriali, che da consulenti possono aiutare nella scelta, identificando pregi e difetti dei vari prodotti, apparentemente identici, che il mercato offre. I periti industriali sono le persone giuste, perché hanno seguito uno specifico percorso formativo e professionale, perché hanno fatto formazione pratica già sui banchi di scuola. Essi non possono che essere una garanzia per il consumatore se li utilizza come consulenti. I suggerimenti del professionista al cliente non sono dettati da regole com-

merciali, ma dalla imparzialità delle sue competenze, che fa scegliere il prodotto più adeguato per le esigenze e possibilità del cliente. I consumatori non possono fare a meno dei consulenti, in quanto ovviamente non dispongono di una conoscenza così estesa e approfondita tale da consentire scelte ottimali in ogni campo. I periti industriali con le loro 26 specializzazioni (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, cronometria, disegno di tessuti, edilizia, elettronica e programmazione, elettronica e telecomunicazioni, elettrotecnica e automazione, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie cerealicole, industria mi-

neraria, industria navalmeccanica, industria ottica, industria tintoria, materie plastiche, meccanica, metallurgia, tecnologie alimentari, tessile e termotecnica) costituiscono il sicuro punto di riferimento per il consumatore, il supporto indiscutibile per identificare quello che serve, senza essere guidati solo dalla comunicazione dei media o delle aziende. Il professionista è in grado di dare questo supporto perché ha alle spalle un lungo itinerario di studio e di esperienze, ed è diventato uno specialista. E tutti gli specialisti, ai quali si ricorre per risolvere i nostri problemi, devono essere remunerati per l'aiuto che danno, per la conoscenza che portano.

Il valore dei periti industriali non sta sempre e solo nel prezzo più o meno competitivo, ma nel dare un servizio che aiuti il cliente, e questo servizio deve avere un'adeguata remunerazione. Per le costruzioni, gli impianti, i macchinari e altro, che oramai è parte integrante della nostra vita, è giusto

ca stradale, le competenze sono diverse

amica dei
e di consu-
esclusiva-
industriali

meccanica, riconosciuto dagli organi professionali competenti (ingegneri e periti industriali), al servizio delle esigenze della società. Prima la legge 166/92 poi il d.lgs 209/05 hanno

namenti professionali (art. 51 rd 23 ottobre 1925, n. 2537, «Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto e art. 16 rd 11 febbraio 1929, n. 275, «Regolamento per le pro-

Infortunistica stradale, le competenze sono diverse

L'attività ricostruttiva della dinamica dei sinistri stradali, anche in occasione di consulenze tecniche d'ufficio, è riservata esclusivamente agli ingegneri e ai periti industriali dell'area meccanica e navale, muniti dell'iscrizione ai relativi albi professionali. E quanto affermano congiuntamente i presidenti del Collegio dei periti industriali di Salerno, Guido Ferri, e il presidente dell'Ordine degli ingegneri, sempre di Salerno, Armando Zambano. I due presidenti, a nome delle categorie che rappresentano, precisano che l'iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi è necessaria solo nei casi di incarichi relativi esclusivamente all'estimo dei danni ma non all'accertamento delle cause e della dinamica dei sinistri stradali derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, a norma della legge n. 990/69. Questa la sintesi di un documento assai importante, un punto di riferimento per tutti, operatori e cittadini, che mette in evidenza il ruolo dei periti industriali dell'area

meccanica, riconosciuto dagli organi professionali competenti (ingegneri e periti industriali), al servizio delle esigenze della società. Prima la legge 166/92, poi il dlgs 209/05 hanno previsto una riserva per l'esercizio dell'attività dei periti assicurativi, avente a oggetto esclusivamente la stima del danno provocato dal sinistro, che resta fattispecie assolutamente distinta dalla ricostruzione causale e dinamica del sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai sensi della legge 990/69. Infatti, la ricostruzione dinamica e causale del sinistro presuppone conoscenze specifiche in materia di applicazioni della fisica nelle svariate branche della cinetica, della dinamica, della meccanica, delle forze coinvolte, e delle influenze su questi componenti di fattori contingenti. E quindi il legislatore ha riservato l'attività ricostruttiva della dinamica del sinistro solo ed esclusivamente agli ingegneri e ai periti industriali dell'area meccanica, derivando tale riserva dai rispettivi ordi-

namenti professionali (art. 51 rd 23 ottobre 1925, n. 2537, «Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto e art. 16 rd 11 febbraio 1929, n. 275, «Regolamento per la professione di perito industriale»). D'altra parte, da un punto di vista logico, appare opportuno osservare che la ricostruzione dinamica di un sinistro impone la conoscenza approfondita nelle materie tipiche del corso di laurea universitaria di ingegneria e del corso di studi professionali del perito industriale di area meccanica e navale, per ciò che attiene i natanti, materie che neppure appartengono, se non, in alcuni casi e, comunque, in via assolutamente superficiale, ai corsi di studio per alcuni dei titoli richiesti come requisiti per l'ammissione alla prova di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei periti assicurativi, titoli di studio contemplati nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 settembre 1992, n. 562 («Regolamento recante modalità per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi»).

